

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1391

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAISI, SAIA

Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio

Presentata il 19 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per circostanze naturali, chiaramente intuibili, la maggior parte dei grandi invalidi di guerra è oggi costituita da vittime civili in progressiva diminuzione, soprattutto riguardo ai portatori di menomazioni gravissime, mentre la media dei grandi invalidi per causa di servizio rimane costante, con un lieve incremento nel comparto dei gravissimi.

Le due categorie, pur con distinti trattamenti pensionistici, fruiscono praticamente di una identica normativa in materia di assegni accessori. Di tali assegni fanno parte quelli per assistenza ed accompagnamento attribuiti agli invalidi di prima categoria in misura proporzionale alla rilevanza delle distinte menomazioni. Per le particolari necessità di assistenza di cui necessitano, i più gravi con invalidità comprese tra le lettere A) ed E), n. 1), delle « superinvalidità » (tabella E, annessa al decreto del Presidente della Repubblica

n. 915 del 1978, e successive modificazioni, ottengono, a domanda ed in aggiunta a tale indennità, l'assegnazione di un militare in servizio obbligatorio di leva con incarico di accompagnatore di grande invalido.

Oltre questo accompagnatore, i più gravi possono chiederne altri due ed in alternativa l'attribuzione di integrazioni economiche sostitutive, d'importo e numero stabiliti in relazione al grado di menomazione: il gravissimo può quindi decidere di valersi, oltre che dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'accompagnatore di base, anche dell'apporto di altri due accompagnatori o di un accompagnatore e di una integrazione economica o soltanto delle due integrazioni economiche.

L'accompagnatore svolge la propria funzione in relazione alla menomazione del grande invalido, tant'è che lo stesso

Ministero della difesa, per dare al servizio consistenza e flessibilità aderenti alle molteplici situazioni e condizioni, lo ha regolamentato con una serie di disposizioni che integrano e completano la norma. Secondo le circostanze, l'accompagnatore può fungere da autista e/o persona di fiducia, aiutare nell'adempimento dei quotidiani atti della vita e/o nel mantenimento di normali rapporti di relazione o, come nel caso dell'invalido mentale grave, nell'inserimento socio-familiare, pur se in rapporto di continua sorveglianza e sotto la responsabilità di un tutore; può, infine, per situazioni di particolare necessità, essere autorizzato a consumare i pasti ed a pernottare presso l'abitazione del grande invalido.

Ultimamente, per carenza di giovani in servizio obbligatorio di leva, diminuendo con il numero dei militari, anche i disponibili a ricoprire quest'incarico, tra l'altro volontario, gli invalidi sono stati man mano costretti ad optare, in luogo del secondo e terzo accompagnatore, per le integrazioni economiche sostitutive, conciliando l'assistenza e l'aiuto dell'accompagnatore di base con personale civile assunto in proprio. Così, nella quasi totalità dei casi, si è venuto a configurare un sistema complesso che esplica la propria funzione attraverso la sintesi di più elementi, il cui fondamento sta nell'accompagnatore di base: più grave è la menomazione, maggiore e più significativo ne è l'apporto, sia in termini di partecipazione che di prestazioni, mentre le integrazioni concorrono al completamento temporale e sostanziale della globalità dell'intervento.

Dalla fine del 2000, per carenza di militari il Ministero della difesa riesce ad evadere soltanto le richieste con segnalazione nominativa del militare accompagnatore, lasciando la massa degli aventi titolo, in particolare gravi e gravissimi, in enormi disagi e difficoltà.

Sistemi alternativi per sostituire un aiuto così costante e flessibile possono individuarsi soltanto nell'erogazione di assegni economici attribuiti in relazione alle specifiche necessità personali, cui fino ad oggi l'accompagnatore era tenuto a prov-

vedere, caso per caso, in funzione anche della situazione familiare del grande invalido.

Purtroppo, il problema della mancanza di militari è esploso all'improvviso sul finire della trascorsa legislatura e soltanto indirettamente, durante l'attuazione del « nuovo modello di difesa », per la mancata corrispondenza tra proiezioni e dato reale e per l'imprevista carenza di idonei al servizio militare volontario si è dovuto tamponare con il personale in servizio militare di leva obbligatoria.

Che, con la progressiva scomparsa della leva obbligatoria, sarebbero sorte difficoltà era stato già evidenziato dalle associazioni di categoria, che avevano sollecitato i rappresentanti delle diverse parti politiche ad interessarsene fin dal 1999 (proposte di legge 5995, 6200 e 6701), promuovendo la redazione di un testo, approvato poi in tutta fretta dalla XI Commissione, lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e non esaminato in Assemblea a causa della fine della legislatura, che può rappresentare un utile punto di partenza per snellire i lavori ed abbreviare i tempi; a tale proposito possono, infatti, essere utilizzati tutti i dati resi disponibili, in occasione della discussione sulla proposta di legge n. 5995 in Commissione lavoro, dal Ministero del tesoro e dal Ministero della difesa.

Necessita, comunque, provvedere con urgenza a tale, purtroppo, prevedibile carenza di militari in servizio obbligatorio di leva che espone a grave disagio cittadini, particolarmente meritevoli nei confronti della Nazione, per non aggravarne le condizioni, in molti casi già ad un minimo vitale. Si tratta, quindi, per un verso di mettere mano ad un lavoro già iniziato nella trascorsa legislatura, con il vantaggio di possedere i dati di riferimento necessari ed uno stanziamento iniziale di 30 miliardi, anche se disponibile in parte dal 2002 e in parte dal 2003, per l'altro, di approfondire e migliorare il testo precedente per renderlo più aderente alle effettive necessità, considerando prioritariamente i gravissimi ed i gravi, con invalidità ascritte alla lettera A) ed A-bis) la tabella

E annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, con precedenza per coloro che abbiano fruito dell'accompagnatore almeno una volta nei tre anni antecedenti l'entrata in vigore, della legge, quindi procedendo in ordine decrescente in modo da soddisfare entro il 31 dicembre del 2005 tutti gli altri aventi diritto, fino a comprendere gli ascritti dalla lettera B), n. 1) alla lettera E) n. 1) della riferita tabella, con priorità per le menomazioni a maggior contenuto invalidante, secondo l'ordine di elencazione delle stesse e la data di presentazione delle domande.

In definitiva, si tende a superare, nell'immediato per un'esigua minoranza di gravi e gravissimi, una situazione insostenibile, fornendo una prospettiva praticabile per una progressiva e soddisfacente soluzione dell'intera problematica, in piena aderenza alle tutele dovute alle due categorie e senza appesantire di ulteriori incombenze l'amministrazione, assicurando a questi grandi invalidi la possibilità di remunerare direttamente una persona di fiducia, capace e disponibile ad assolvere un compito di per sé tanto delicato.

Nel quadro normativo in cui si colloca la presente proposta di legge è necessario intervenire anche per adeguare la legislazione in materia di assegni accessori dei grandi invalidi di servizio, già equiparati, negli importi dei corrispondenti assegni, alle pensioni di guerra dalla legge n. 13 del 1987, al nuovo inquadramento fissato recentemente dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante « Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra ».

Con tale legge le somme dovute per integrazione, a norma dei commi quarto e quinto dell'articolo 21 del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono state trasferite, limitatamente alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, in un assegno di superinvalidità non reversibile, di pari importo.

L'approvazione della presente proposta potrebbe, infatti, creare confusione per l'esistenza di normative identiche in materia di accertamento delle menomazioni, quantificazione del grado invalidante e corrispondenti trattamenti accessori, ma diversamente applicate in relazione alle somme corrisposte quali integrazioni che, pure erogate nei medesimi importi, per i soli grandi invalidi di guerra dal 18 agosto 2000 figurano nell'assegno di superinvalidità.

Dopo un periodo di sufficiente sperimentazione dal 1987 al 2001, durato 14 anni, nel quale si è potuto non soltanto constatare la similitudine e la corrispondenza delle gravi invalidità per causa di guerra e per servizio, ma anche verificarne, per quelle per servizio, la provenienza al 90 per cento dal personale dei corpi militari, dei corpi militarizzati, della polizia e dei vigili del fuoco (su un totale di circa 65 mila grandi invalidi per servizio, circa 5.800 lo sono per servizio militare ed equiparato, di cui 3.800 provenienti dalle Forze armate e circa 2.000 dalla polizia e dalla protezione civile e soltanto 700 dai dipendenti civili delle pubbliche amministrazioni), è opportuno prendere atto della similarità di rischio tra atto bellico ed attività operativa della maggior parte di questo personale e procedere alla definitiva unificazione dei trattamenti accessori annessi alle persone dirette per causa di guerra e per servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare).*

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A-*bis*), numeri 1) e 2); B), numero 1); C); D); E) numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra e per servizio affetti da invalidità comunque specificate nella medesima tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare».

2. A decorrere dal 1° luglio 2002, qualora gli enti preposti non siano in grado di corrispondere, entro un mese, alle richieste di assegnazione di accompagnatori inoltrate da grandi invalidi iscritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo, e A-*bis*), numeri 1) e 2), della tabella E, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, agli stessi compete, a domanda e fino ad esaurimento dello stanziamento, un assegno mensile esente da imposte a condizione che i richiedenti, alla data di approvazione della presente legge, fruiscono o abbiano fruito almeno una volta nel triennio precedente di un accompagnatore militare o civile.

3. L'assegno sostitutivo di cui al comma 2 viene erogato nelle seguenti misure mensili:

a) lire 4.300.000 in favore degli ascritti alla tabella *E*, lettera A), n. 1), affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti superiori o inferiori o dalla mancanza funzionale degli stessi o dalla sordità bilaterale assoluta, nonché in favore degli ascritti alla citata tabella *E*, lettera A), n. 2, affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

b) lire 3.200.000 in favore degli ascritti alla citata tabella *E*, lettera A), n. 1), affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto, fino al limite di una mano o di un piede o la sua perdita funzionale;

c) lire 3.000.000 in favore degli ascritti alla citata tabella *E*, lettera A), numeri 1), 3) e 4), comma secondo;

d) lire 2.500.000 in favore degli ascritti alla citata tabella *E*, lettera A-*bis*), numeri 1 e 2).

4. Per gli anni 2002 e 2003 all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

5. Semestralmente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a detta data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse residue, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta di tale servizio almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della pre-

sente legge, ai quali gli enti preposti non siano più in grado di assegnare a domanda un accompagnatore. Ove spettante nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità ascritte alle lettere B), n. 1), C), D), ed E) n. 1), della tabella *E* annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, l'assegno sostitutivo verrà corrisposto nella misura mensile di lire 1.500.000.

6. Alla liquidazione dell'assegno di cui al comma 5 provvedono i competenti Dipartimenti provinciali del tesoro.

ART. 2.

(Assegno di superinvalidità).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi per servizio affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera *A-bis*), numeri 1) e 2), della tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è estesa l'applicazione dell'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, sono abrogati.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 10 miliardi per l'anno 2002 e in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008470